

30 DICEMBRE 2015

AREA AFFARI GENERALI

**OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN TRENTO, VIA PALERMO N. 21, NEL COMPLESSO RESIDENZIALE “CAVALLEGGERI”:
PRESA D’ATTO DI SUBENTRO MORTIS CAUSA**

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 225 del 18 settembre 2014, l’Opera Universitaria ha stipulato con il sig. Giorgio Piffer un contratto per la locazione dell’immobile sito in Trento, via Palermo n. 21, nel complesso residenziale “Cavalleggeri”, contrassegnato dalla p.ed. 5367, a decorrere dal 1 ottobre 2014 per la durata di anni quattro e rinnovabile per ulteriori quattro.

Con nota di data 22/12/2015 (prot. 7773) Monica Piffer ha comunicato che, in data 8 dicembre 2015 il padre, Giorgio Piffer, è deceduto. Alla medesima nota ha allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal fratello, Stefano Piffer in cui egli dichiara di essere erede del padre assieme alla sorella Monica Piffer e alla madre Giovanna Baggioli e che non ci sono liti pendenti tra gli eredi.

Con successiva comunicazione, l’Amministrazione ha richiesto alla sig.ra Baggioli e ai due figli di redigere singolarmente apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, confermando di essere gli eredi del sig. Giorgio Piffer e di subentrare nel rapporto contrattuale indicando, tra l’altro, il conto sul quale dovranno essere accreditati i canoni di locazione.

I pagamenti inerenti il contratto di locazione sopraccitato dovranno pertanto essere accreditati sul conto corrente intestato a Baggioli Giovanna, presso la Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra IBAN IT07P0801301800000010313747.

Con il presente provvedimento si prende atto, ai fini contrattuali, del subentro degli eredi nel contratto di locazione di cui in premessa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- vista la Legge 27.7.1978, n. 392 e s.m. “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”;
- visto il D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m. “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;

– visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto, ai fini contrattuali, del subentro mortis causa nel contratto di locazione degli eredi del sig. Giorgio Piffer;
2. di prendere atto che i pagamenti inerenti il contratto di locazione stipulato con il sig. Giorgio Piffer dovranno essere accreditati sul conto corrente indicato dagli eredi presso la Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra IBAN IT07P0801301800000010313747;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

Visto e approvato l'impegno sul

Trento, _____

LA RAGIONERIA

(EB/gm)